



Comune di
SAN FELICE DEL BENACO

OBBLIGO TAGLIO SIEPI

Ordinanza Sindacale 43 del 18/06/2005

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza,

SI RICORDA

Ogni qualvolta si rendesse necessario:

1. alla potatura delle siepi e al taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione o che comunque non compromettano la leggibilità della segnaletica stradale, nonché al rispetto delle distanze previste dalle leggi vigenti per la loro messa a dimora; inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò 20 metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambe i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
2. ad eseguire i lavori di coltivazione dei fondi, opere edili, stradali o di altra origine evitando l'apporto o lo spargimento di fango o di detriti sulla sede stradale, anche a mezzo di ruote dei veicoli provenienti da accessi e da aree limitrofe;
3. a tenere le aree private, i canali e i fossi puliti ed in condizioni decorose al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari;
4. a sistemare gli accessi alle strade in modo che le acque provenienti dalle proprietà private scorrano verso i fossi ed i canali e non si riversino sulla strada.

